



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

	<p><b>Istituto Comprensivo</b> "Via F. Laparelli, 60"</p>	<p>Via Laparelli 60 – 00176 ROMA XIV Distretto Tel. 0624419571, 0624402590 Fax 0624411119 Codice meccanografico: rmic8ck00b E-Mail: rmic8ck00b@istruzione.it</p>	
---	---	--	---

---

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

---

### **PREMESSA**

La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati.

Il presente Regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri.

Nell'applicazione del presente Regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

Il Regolamento di Disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235); si richiama anche alle disposizioni esplicative della Nota MIUR del 31 luglio 2008, Prot. N. 3602/P0. Pertanto, l'individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell'istituto.

Il Legislatore ha sottolineato la funzione educativa della sanzione disciplinare. Nell'irrogazione delle sanzioni occorre ispirarsi al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (art. 4, comma 5 D.P.R. 249/98).

## **ART. 1 - RICHIAMO ALLE NORME DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

**1.1** La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 1 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*:

- la funzione formativa e educativa della comunità scolastica;
- i valori democratici;
- la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- il rispetto reciproco di tutte le persone;
- il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

**1.2** Si richiamano integralmente i doveri riportati nell'art. 3 del D.P.R. 249/1998.

In particolare, gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto;
- ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico;
- ad avere cura dell'ambiente scolastico.

## **ART. 2 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI**

Sono comportamenti passibili di sanzioni disciplinari:

- a) Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni;
- b) Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi;
- c) Reiterato disturbo delle attività didattiche;
- d) Incuria dell'ambiente scolastico;
- e) Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell'istituto o stabilite dal Regolamento d'Istituto;
- f) Allontanamento dall'istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione;
- g) Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell'istituto, nei confronti di altri alunni o di terzi;
- h) Alterchi con ricorso a vie di fatto;
- i) Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

## **ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI**

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:

- a) In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

- d) L'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- e) La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
- f) Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.
- g) L'infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull'attribuzione del credito scolastico.

#### ART. 4 - MISURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici</li> <li>b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento della attività didattica</li> <li>c) Comportamento maleducato, scorretto, che turbi il normale andamento delle lezioni</li> <li>d) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza</li> <li>e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala Insegnanti, Palestra senza autorizzazione</li> <li>f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive</li> <li>g) Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica</li> </ul>	<p>Nota disciplinare e/o Ammonizione scritta considerando la gravità del comportamento</p>	<p>Docente Collaboratore della Presidenza o Coordinatore di Classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h) Comportamenti recidivi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f).</li> <li>i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale amministrativo, personale ATA</li> <li>j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene della scuola</li> <li>k) Alterazione e/o danneggiamento dei Registri di Classe o altri documenti scolastici</li> <li>l) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di uno o più studenti</li> <li>m) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti</li> <li>n) Scattare foto, effettuare registrazione audio- video senza autorizzazione del Dirigente Scolastico (La violazione di tale disposizione comporterà il</li> </ul>	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe</p>

deferimento alla Autorità Competente nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate o comunque lesive dell'immagine e della dignità degli Operatori Scolastici).		
o) Comportamenti che configuri reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità della persona	Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni  Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio di Istituto

#### **ART. 5 - RECIDIVA**

**5.1** In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall'irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all'irrogazione della sanzione immediatamente superiore.

#### **ART. 6 - ATTENUANTI**

**6.1** In caso di infrazioni di cui alla lettera c), d), e), f), g), h) dell'art. 2 del presente Regolamento commesse da parte di alunni di nota correttezza, le infrazioni possono essere ridotte di un terzo rispetto al minimo previsto.

#### **ART. 7 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

**7.1** Ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta dall'organo competente all'irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

#### **ART. 8 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

**8.1** La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di classe prevede le seguenti fasi:

- a) il docente o l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l'infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informa il dirigente scolastico;
- b) il Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le componenti e avverte i genitori dell'alunno della sanzione;

- c) la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente ed è indirizzata ai genitori dell'alunno.

**8.2** La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto prevede le seguenti fasi:

- a) il docente o l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l'infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informa il dirigente scolastico;
- b) qualora il dirigente lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi;
- c) il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando l'alunno a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
- d) il Consiglio, ascoltato l'alunno se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- e) la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente scolastico ed è indirizzata all'alunno; se l'alunno è minorenne essa è indirizzata anche ai genitori. La stessa motivazione è riportata sul registro di classe.

## **ART. 9 - IMPUGNAZIONI**

**9.1** Il ricorso avverso la sanzione disciplinare comminata in conformità al presente Statuto può essere presentato da chiunque abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si descrivano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine inderogabile di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori tale termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

La presentazione del ricorso sospende temporaneamente l'irrogazione della sanzione, fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

**9.2** La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione fino alla decisione.

**9.3** Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazioni integrative, presso la segreteria studenti che ne curerà la consegna al Presidente dell'Organo medesimo.

**9.4** Ricevuto il ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire - se necessario- gli atti, le testimonianze e dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico e di chi sia stato coinvolto nell'accaduto.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier che costituisce la base della discussione e delle delibera dell'Organo di Garanzia.

**9.5** La convocazione dell'Organo di Garanzia viene effettuata con Circolare che deve essere esposta all'Albo, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Contestualmente la Segreteria didattica deve effettuare la comunicazione riservata diretta ai singoli componenti dell'Organo, nella quale si deve specificare l'ordine del giorno su cui si chiede la decisione. Tale comunicazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

**9.6** Di ogni seduta dell'Organo di Garanzia deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato alla chiusura della seduta. I verbali delle decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere conservati a cura del Dirigente Scolastico.

#### **ART. 10 - CASI DI RILEVANZA PENALE**

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio anche alle Autorità competente.

#### **ART. 11 - RICORSO GERARCHICO**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni. Contro il presente regolamento è ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di uno specifico organo di garanzia regionale.